

Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al contratto collettivo quadro per il ramo pittura e gessatura

Modifica del 4 luglio 2001

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo quadro per il ramo pittura e gessatura allegato al decreto del Consiglio federale del 29 agosto 2000¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 9 Salari

9.3. Salari base (salari minimi)

9.4. Aumenti salariali

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del contratto collettivo quadro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2003.

4 luglio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF **2000** 4198-4200

² Estratti delle disposizioni possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.